

P.D.L. 269/83

"Interventi per la prevenzione e
protezione da pubbliche calamità
d'organizzazione dei servizi di
aiuto per la regolamentazione del
volontariato"

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA
21. NOV. 1983
Prot. N° 3165/C

RELAZIONE

In occasione del terzo anniversario del sisma del 23 novembre 80, si è ritenuto di dover offrire una concreta testimonianza di impegno sui problemi della difesa della nostra popolazione dai purtroppo frequenti eventi calamitosi, attraverso, l'unico disegno di legge.

Esso si inserisce in un quadro di iniziative, assunte anche dalla Giunta Regionale, tese ad affrontare in termini efficaci le questioni della prevenzione e della protezione civile, per lungo tempo trascurate dalle istituzioni e dalla società.

Il primo obiettivo che la proposta di legge si prefigge, è quello di favorire un ampio e fecondo coinvolgimento dell'opinione pubblica sulle questioni suddette, nella consapevolezza che a nulla varrà un'organizzazione preventiva, pur ben congegnata, senza il concorso dei cittadini nella difesa delle vite umane e dell'ambiente.

Il secondo obiettivo, strettamente legato al primo, è quello di inquadrare l'opera solidaristica dei cittadini (volontariato) nell'ambito dell'organizzazione dell'intervento pubblico e di dotarla della necessaria preparazione tecnica, delle attrezzature e dei supporti finanziari e presidenziali adeguati.

La duplice finalità rappresenta il presupposto essenziale per:

- a) impostare una seria azione di prevenzione avendo riguardo non solo per i pericoli sismici ma anche per le altre potenziali cause di disastro;
- b) di redigere le mappe di rischio per prevedere i piani di emergenza e di primo intervento.

Gianni PITTELLA
Gianni Pittella



269/83

Consiglio Regionale di Basilicata

Al Consigliere Segretario

Disegno di legge regionale, di iniziativa del Consigliere Regionale Gianni PITTELLA.

"INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DA PUBBLICHE CALAMITA', PER LA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SOCCORSO, PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL VOLONTARIATO".

TITOLO I°

(Principi generali)

Art. 1

La regione nell'ambito delle funzioni trasferite o delegate di cui all'art.17 della legge 16.5.1970 n°281, e all'art.1 della legge 22.7.1975 n°382, concorre:

- alla prevenzione delle calamità naturali o causate da attività umana;
- alla protezione delle popolazioni;
- alla tutela dei territori, dei beni, delle attività produttive.

Art. 2

La Regione, d'intesa con gli enti locali e con i competenti organismi centrali e periferici dello Stato, promuove e finanzia interventi per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente.

Promuove intese ed accordi con le Regioni limitrofe al fine di determinare specifici interventi e per il coordinamento nelle zone di comune interesse.

In occasione di gravi eventi calamitosi, la Regione con l'adozione di speciali provvedimenti amministrativi e legislativi, programma, d'intesa e gli enti locali, gli interventi per organizzare i soccorsi.

TITOLO II°

(Strutture operative - il Comitato Regionale per la prevenzione e la protezione.

Art. 3

Il coordinamento delle attività di cui alla presente legge è affidato al Comitato Regionale per la Prevenzione e la Protezione (C.R.P.P.) che si avvale nella sua attività delle strutture previste in materia dalle leggi nazionali e regionali.

Art. 4

Il C.R.P.P. è costituito da:

- il Presidente della Giunta Regionale, che lo presiede;
- i Presidenti delle Amministrazioni provinciali;
- i Prefetti della Regione;
- i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- il Responsabile del Corpo Forestale;
- il Comandante Territoriale Militare;
- l'Ispettore dei Vigili del Fuoco;
- cinque esperti nominati dalle Università della Regione di cui almeno uno iscritto all'ordine professionale dei geologi;
- cinque esperti nominati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- i Sovrintendenti ai Beni archeologici, artistici, storici, ambientali e architettonici della Regione;
- quattro rappresentanti delle associazioni ecologiche;
- quattro rappresentanti delle associazioni volontarie;
- un rappresentante delle associazioni degli obiettori di coscienza.

Art. 5

Il C.R.P.P. allo scopo di predisporre tutti gli interventi necessari ed utili a prevenire e a fronteggiare le calamità:

- a) predisporre l'individuazione, sulla base della divisione del territorio regionale per aree omogenee, delle caratteristiche orografiche, idrografiche, geologiche, ecologiche, vegetazionali, climatiche, culturali, infrastrutturali e logistiche, influenti sul territorio regionale allo scopo di localizzare i diversi tipi di rischio. La "mappa dei rischi" deve particolarmente considerare i rischi derivanti da terremoto, incendio boschivo, alluvione, inondazione, franosità dei terreni, siccità, inquinamenti, incendi ed esplosioni collegati ad attività industriali ad alto rischio, installazioni di centrali nucleari, depauperamento dell'ambiente naturale e del patrimonio storico, artistico ed archeologico;
- b) predisporre ed aggiorna, di concerto con i soggetti pubblici e privati interessati, le risultanze: 1) della situazione esistente a livello regionale, ripartita per provincie, relativa agli impianti, ai beni strumentali e alle reti di rilevazione, trasmissione ed elaborazione dei dati meteorologici, idrografici e sismografici; 2) gli elenchi del personale tecnico sanitario ed ausiliare dipendente dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici, mobilitati in caso di necessità per i fini di cui alla presente legge; 3) gli elenchi del personale sanitario medico e paramedico, le indicazioni degli ospedali nonché degli impianti e delle attrezzature sanitarie o di analisi; 4) le indicazioni concernenti le attrezzature e i servizi antincendio e di pronto intervento operanti in aziende private; 5) gli elenchi degli addetti alla sicurezza operanti nelle industrie ed enti pubblici e privati; delle associazioni donatori volontari di sangue; delle imprese assuntrici di lavori edili e stradali, con l'indicazione della rispettiva consistenza e delle macchine operatrici e di cantiere in dotazione; delle ditte che esercitano attività di produzione, lavorazione e commercio di legnami, ferramenta, materiale da cantiere in genere, materiale da campeggio, apparecchi e mezzi di illuminazione; delle ditte che esercitano attività di disinfezione, derattizzazione e disin-

- quinamento; dei liberi professionisti che possono essere impiegati in caso di emergenza, dei mezzi di trasporto utilizzabili e, in particolare, di quelli attrezzati per il rifornimento idrico ed alimentare e per la preparazione dei pasti;
- 6) l'indicazione dei luoghi, di proprietà pubblica o privata, utilizzabili per il raduno anche provvisorio di persone o cose; dei depositi di combustibile per uso di trazione o di riscaldamento; 7) dei magazzini di derrate alimentari, di quelli di medicinali ed altro materiale sanitario; degli alberghi, ristoranti, mense;
- c) con riferimento ai punti a) e b) predisporre un piano di interventi al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al verificarsi degli eventi, nonché un piano di emergenza e di primo intervento, in collaborazione con le province e gli enti locali interessati. Per la predisposizione dei piani di emergenza e di primo intervento si avvale della collaborazione degli enti e delle aziende produttrici e distributrici di servizi;
- d) promuovere l'informazione al fine della prevenzione e della conservazione ambientale;
- e) esprime pareri in relazione ad insediamenti ad alto rischio di natura civile o militare.

Art. 6

Il C.R.P.P. propone alla Giunta Regionale convenzioni con enti, uffici ed organismi. Le convenzioni sono stipulate con il Corpo Forestale dello Stato, il Cnr, gli Istituti universitari, i servizi idrografici, metereologici e sismografici, e con tutti gli enti od organizzazioni idonei allo scopo.

Le convenzioni sono proposte ai seguenti fini:

- 1) per assicurare l'opera di prevenzione e di primo intervento;
- 2) per adeguare il completamento e l'integrazione delle strutture esistenti, per il potenziamento degli impianti e degli strumenti

ti;

- 3) per assicurare il distacco di obiettori di coscienza ai sensi degli artt. 5 della legge 5.12.1972 n°772 e degli artt. 11,12,13, del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 28.11.1977 n°1139.

TITOLO III

(Volontariato)

Art. 7

Ai fini della presente legge, per "volontariato della protezione civile" si intende l'impegno volontario dei cittadini o di stranieri legittimamente e stabilmente residenti nel territorio regionale, singoli o riunioni in associazioni, ad operare in modo assolutamente gratuito, secondo le direttive e alle dipendenze funzionali della pubblica autorità competente, nella attività di prevenzione, protezione, soccorso e ripristino in riferimento a calamità naturali e a catastrofi.

Art. 8

Presso ogni comune è istituito l'albo del volontariato, cui possono iscriversi singole persone, associazioni, gruppi organizzati o enti.

Nella richiesta di iscrizione i singoli individui devono dichiarare:

- le attitudini professionali di cui sono in possesso, il tipo di impiego per cui ritengono di poter essere utilizzati ed ogni altro dato utile al fine del loro migliore impiego;
- l'eventuale appartenenza ad associazioni, organizzazioni o enti che svolgono, istituzionalmente od occasionalmente, attività di volontariato nel campo della protezione civile.

Le organizzazioni, associazioni o enti, nella richiesta di iscrizione all'albo del volontariato - corredata da copia dello statuto dal quale si desume lo scopo e la struttura organizzati-

va -, devono specificare:

- il tipo di attività che svolgono o che intendono svolgere;
- il numero degli aderenti;
- i tempi e le modalità di mobilitazione e di intervento;
- le potenzialità operative;
- i mezzi e gli strumenti materiali di cui, possono disporre.

L'avvenuta iscrizione, o il rifiuto della stessa, devono essere comunicati dal Sindaco agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

La richiesta di cancellazione dall'albo ha effetto dalla data in cui perviene al comune.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, previo parere della competente commissione consiliare e del C.R.P.P., emana direttive per la formazione e la tenuta degli albi comunali del volontariato.

Art. 9

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni inviano alla rispettive province copia dell'albo del volontariato e, ~~sem~~stralmente, i successivi aggiornamenti.

Il complesso degli albi comunali del volontariato di ciascuna provincia costituisce l'albo provinciale del volontariato.

Copia di ciascun albo provinciale è inviata agli organizzatori della protezione civile.

Art. 10

L'amministrazione provinciale, entro un mese dal ricevimento degli albi comunali, invia alla Regione copia dell'albo provinciale e, ~~sem~~stralmente, copia dei successivi aggiornamenti.

Il complesso degli albi provinciali costituisce l'albo regionale del volontariato per la protezione civile. Copia dello stesso è inviata dalla Regione al C.R.P.P.

Art. 11

La richiesta di iscrizione all'albo del volontariato comporta l'accettazione dei seguenti obblighi:

- a) partecipazione ai corsi di preparazione, addestramento ed aggiornamento;
- b) piena disponibilità, in caso di necessità, all'impiego in attività di protezione civile;
- c) conservazione e mantenimento in efficienza del materiale e dell'equipaggiamento eventualmente assegnato;
- d) accettazione, in caso di impiego in attività di protezione civile, delle direttive emanate dall'autorità competente.

La violazione degli obblighi di cui al primo comma deve essere comunicata al Sindaco del comune il volontario o l'associazione, organizzazione od ente risultano iscritti. Il Sindaco dispone l'immediata sospensione della iscrizione, contesta la avvenuta violazione all'interessato con richiesta di motivazioni da far pervenire entro 15 giorni; successivamente decide se confermare o meno la sospensione dell'iscrizione dall'albo del volontariato. L'eventuale cancellazione va in ogni caso motivato.

Il personale iscritto all'Albo del Volontariato dovrà essere sottoposto ad accertamenti sanitari per comprovare l'idoneità fisica al particolare tipo di impiego in cui sarà utilizzato.

Art. 12

Per favorire lo sviluppo del volontariato della protezione civile e stimolarne e farla e garantirne l'efficiente partecipazione nell'azione di prevenzione, soccorso e ripristino, la Regione ha la facoltà di erogare contributi ad associazioni, organizzazioni o enti iscritti all'albo del volontariato.

La Giunta Regionale, con il concorso del C.R.P.P., sentita la competente Commissione Consiliare, stabilisce con deliberazione i criteri e le procedure per la erogazione dei contributi.



Consiglio Regionale di Basilicata

Il Consigliere Segretario

- 8 -

Art. 13

La Regione programma e finanzia appositi corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento per i volontari della protezione civile.

Art. 14

La Giunta Regionale dispone l'esecuzione, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di lavori di pronto intervento intesi a scongiurare situazioni di pericolo o dirette al consolidamento di edifici e di impianti pubblici, alla tutela dei boschi ed ambienti naturali, in relazione alla verificabilità di eventi calamitosi.

TITOLO IV

(Emergenza)

Art. 15

Il Presidente della Giunta Regionale, su richiesta dei comuni, delle province e del C.R.P.P., decreta lo "stato di emergenza regionale". Tale declaratoria determina l'automatica esecuzione del piano di emergenza.

La fine dello stato di emergenza è decretata dal Presidente della Giunta Regionale, previo parere degli enti di cui al primo comma.

Art. 16

Al fine di consentire l'erogazione delle somme necessarie per effettuare i lavori o gli interventi resisi necessari per il verificarsi di eventi calamitosi, il Presidente della Giunta Regionale autorizza l'accreditamento di somme a favore del Presidente del C.R.P.P. o di un suo delegato a coperture di spese documentabili.


Consiglio Regionale di Basilicata

Il Consigliere Segretario

- 9 -

Art. 17

Alla quantificazione della spesa derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con la legge di bilancio.



Consiglio Regionale di Basilicata

Il Consigliere Segretario

- 9 -

Art. 17

Alla quantificazione della spesa derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà con la legge di bilancio.